



CITTÀ DI CHIERI

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 75

SEDUTA IN DATA 03/05/2013

OGGETTO: GESTIONE DELL' EMERGENZA ABITATIVA. LINEE DI INDIRIZZO.

L'anno DUEMILATREDICI, addì tre del mese di Maggio alle ore 09:15 si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

LANCIONE FRANCESCO	Sindaco	PRESENTE
VIGLIANI ANTONIO	Vice Sindaco	PRESENTE
BOSCO FRANCO	Assessore	PRESENTE
CALLIGARO ARTURO	Assessore	ASSENTE
CRAVERO VALTER	Assessore	PRESENTE
MOTTA DOMENICO	Assessore	PRESENTE
PIROCCA BEATRICE	Assessore	PRESENTE
SACCO RACHELE	Assessore	PRESENTE
ZULLO ANTONIO	Assessore	PRESENTE

e così in numero sufficiente a validamente deliberare.

Assume la Presidenza il Sig. LANCIONE FRANCESCO
con l'assistenza del Segretario Generale Sig. MORRA PAOLO

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanzata dall' AREA AFFARI GENERALI, SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA avente ad oggetto "GESTIONE DELL' EMERGENZA ABITATIVA. LINEE DI INDIRIZZO".

Ritenuto dover provvedere in merito.

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000.

Ad unanimità di voti espressi in forma palese

DELIBERA

1° - Di approvare la proposta di deliberazione relativa a "GESTIONE DELL' EMERGENZA ABITATIVA. LINEE DI INDIRIZZO".

2° - Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Ordinamento Enti Locali.

AREA AFFARI GENERALI, SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA –
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: “SERVIZIO
POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - GESTIONE DELL' EMERGENZA ABITATIVA— LINEE
DI INDIRIZZO”

Premesso che:

- il diritto sociale all'abitazione è collocabile tra i diritti dei cittadini, e che il Comune quale ente esponenziale e rappresentativo della collettività stanziata sul territorio ha specifica competenza nell'evitare che persone possano rimanere senza tetto;
- all'espletamento di tali incombenze è preposto l'Ufficio Casa - Emergenza abitativa, collocato nell'ambito del Servizio Politiche Sociali e Lavoro, che ha tra le sue finalità quello di fornire al cittadino una pluralità di informazioni rispetto al bene casa in particolare sui contratti di locazione, sulle procedure di sfratto, sulle risorse a cui è possibile accedere.

Rilevato che :

- sempre più spesso il Comune di Chieri si trova a dover fronteggiare la grave crisi socioeconomica che colpisce in particolare le fasce più deboli, in difficoltà nel far fronte agli affitti proposti dal mercato;
- le richieste di abitazioni provengono in particolare da parte di nuclei familiari in situazione di fragilità sociale quali: famiglie sfrattate, con redditi medio bassi, di anziani con pensioni minime, di nuclei familiari di disoccupati, di persone che vivono in condizioni di sovraffollamento, di precarie condizioni igienico-abitative, ecc..

Dato atto che:

- che il Comune di Chieri ha sul proprio territorio circa n. 600 alloggi di Edilizia Sociale e ne gestisce le assegnazioni e le eventuali decadenze;
- la disponibilità di alloggi pubblici resta molto limitata a fronte degli aventi diritto all'Edilizia Sociale, e l'Amministrazione si trova a dover fronteggiare necessità primarie ed impellenti con mezzi limitati;
- il Servizio è chiamato ad affrontare problematiche sociali sempre più complesse che richiedono attività di accertamento e di approfondimento sulle reali condizioni del richiedente;
- le domande presentate sono sempre più numerose e variamente motivate e pertanto si impone la necessità di definire criteri che aiutino a rilevare le priorità di assegnazione delle limitate risorse abitative disponibili, nonché i soggetti per i quali mettere in atto interventi alternativi in attesa di poter accedere all'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale;
- in questo contesto, le linee d'indirizzo che l'Amministrazione intende definire devono essere coerenti con le strategie e le modalità delle proprie politiche a sostegno della famiglia, e devono rispondere a criteri di flessibilità che evitino forme di assistenzialismo e promuovano interventi che diano l'opportunità a nuclei familiari di superare momenti di difficoltà e conquistare livelli di autonomia.

Richiamato inoltre il nuovo regolamento delle misure di contrasto alla povertà approvato con deliberazione n.3 del 12/03/2013 dell'Assemblea Consorzio dei Servizi Socio-Assistenziali del Chierese, ed in particolare l'art. 23 recante una nuova misura per fronteggiare le problematiche relative agli sfratti ed il conseguente rischio della perdita della casa.

Ritenuto quindi necessario definire e delimitare in modo puntuale le situazioni configurabili come **“emergenza abitativa”** nell'ottica di :

- promuovere la massima trasparenza
- far emergere le concrete possibilità di evoluzione positiva che l'assegnazione di un'abitazione può apportare al nucleo richiedente
- utilizzare al meglio gli alloggi disponibili il cui numero, come noto, non consente di soddisfare in modo equilibrato sia le domande da bando che quelle al di fuori della suddetta procedura.

Vista la L.R. n. 3, art. 10 (art. 6 del Regolamento della Giunta Regionale 4.10.2011, n. 12/R “Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione art. 2, c.5,

L. 3/2010), che definisce le situazioni di emergenza abitativa “ e ritenuto opportuno stabilire quanto segue:

A) Specificazione ulteriore delle situazioni dei soggetti in emergenza abitativa nell'ambito delle singole fattispecie previste dalla normativa regionale come di seguito descritto:

➤ **art. 6, comma 1, lett. a) Regolamento regionale n.12/R del 4/10/2011**

Sono assoggettati a procedure esecutive di sfratto o a decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva immobiliare o a rilascio dell'abitazione coniugale a seguito di sentenza di assegnazione all'altro coniuge.

Sfratti: trattasi di quelli riferiti a soggetti in possesso di:

- ordinanza di sgombero relativa a sfratto per finita locazione, ovvero per morosità conseguente ad una variazione significativa e documentata del reddito del nucleo familiare per perdita del lavoro o dell'attività indipendente dalla propria volontà, grave malattia di un componente il nucleo familiare, qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà accertata di effettuare il regolare pagamento dei canoni di locazione;
- decreto per procedura esecutiva immobiliare causato dalle medesime motivazioni di cui sopra;
- sentenza di assegnazione all'altro coniuge in caso di separazione/divorzio quando il soggetto è privo di reddito e di appoggio familiare o, qualora questo sia presente, risulti inadeguato all'accoglimento.

➤ **art. 6, comma 1, lett. b) Regolamento regionale n.12/R del 4/10/2011**

Devono forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di ordinanza di sgombero o in conseguenza di eventi calamitosi che lo rendano inutilizzabile.

➤ **art. 6, comma 1, lett. c) Regolamento regionale n.12/R del 4/10/2011**

Abitano un alloggio dichiarato, dalla competente azienda sanitaria locale, non idoneo all'abitazione, in relazione allo stato di salute di uno o più degli occupanti.

Per entrambi i punti b) e c), trattasi di attuazione di ordinanze emesse dall'Autorità competente per fabbricati pericolanti e/o antigienici ai sensi di legge, per i quali il recupero non è possibile con la presenza delle persone, o di eventi disastrosi che colpiscono parti o l'intero territorio comunale, che non abbisognano di ulteriori specificazioni.

➤ **art. 6, comma 1, lett. d) Regolamento regionale n.12/R del 4/10/2011**

Si trovano nella condizione di profughi o rifugiati

Trattasi di quei soggetti così definiti dalla normativa vigente

➤ **art. 6, comma 1, lett. e) Regolamento regionale n.12/R del 4/10/2011**

Risultano ospiti da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica

Trattasi dei soggetti inseriti temporaneamente in:

- casa di pronta accoglienza
- residence
- co-housing

B) Indirizzi di carattere procedurale per la gestione della pronta accoglienza: situazioni a carattere di estrema urgenza, in cui si rende necessario fornire risposta pronta e immediata; la misura di pronto intervento viene disposta dal Dirigente o suo delegato, previa eventuale consultazione del Servizio Sociale Professionale e/o Servizi Sanitari.

B.1) Casa di pronta accoglienza: l'attuale struttura può ospitare fino a un max di n. 12 persone e/o 4 nuclei familiari; trattasi di misura a carattere temporaneo, la permanenza nella struttura è consentita per un periodo di norma non superiore a sei mesi (eventualmente prorogabili).

B.2) Accoglienza presso residence: risorsa da utilizzare solo in mancanza di disponibilità nella casa di pronta accoglienza, e/o mancanza di rete parentale che possa offrire ospitalità temporanea, o a fronte di gravi documentate situazioni di non compatibilità. Tale misura è volta a fronteggiare situazioni di breve periodo.

B.3) Sistemazione in co-housing: alloggi di media dimensione dove inserire un paio di nuclei familiari per unità alloggiativa, con inserimenti di breve/media durata, al fine di facilitare convivenze anche per le persone single (ad es. separate/i, vedove/i) in un'ottica di condivisione delle spese, sostegno e aiuto nell'accudire i figli minori, contrasto a situazioni di solitudine.

Le regole e le modalità di gestione degli interventi di pronta accoglienza sopra descritti sono definite da apposita regolamentazione (All. A alla presente deliberazione).

C) Modalità di assegnazione degli alloggi edilizia sociale mediante la riserva prevista dall'art. 10 L.R. N. 3/2010: trattasi di assegnazioni al di fuori della graduatoria generale da bando, redatta con i criteri di seguito esposti, in rapporto del 50% rispetto a quelle effettuate da bando, o nella diversa misura percentuale autorizzata dalla Regione.

C.1) Esame delle domande

È istituita apposita "Commissione di valutazione tecnica" per l'individuazione dei soggetti che possono accedere ai benefici oggetto del presente atto, così composta:

Dirigente Area Affari Generali, Servizi al Cittadino e alle Imprese

Responsabile Servizio politiche Sociali e del Lavoro

Operatore Servizio Casa

La Commissione è integrata da funzionari di Servizi interni e/o esterni in relazione ai casi trattati.

C.2) Criteri per la definizione della graduatoria

Per quanto attiene la gestione dei casi in emergenza abitativa (ad eccezione dei casi di pronto intervento), si individuano i seguenti criteri preferenziali con relativa assegnazione di punteggi, al fine di agire con la massima trasparenza nella definizione dei beneficiari.

Va sempre tenuto conto della necessità di assegnare l'alloggio in disponibilità in modo adeguato ai componenti il nucleo familiare oggetto dell'intervento.

La graduatoria sarà aggiornata a cadenza bimestrale, salvo particolari urgenze.

Criterio preferenziale	Punteggio
Soggetti e/o nuclei che usufruiscono di sistemazione abitativa a carattere temporaneo procurata e a carico della Pubblica Amministrazione (in assenza di possibilità di rientro nell'abitazione di provenienza) superiore a tre mesi: In Casa di pronta accoglienza In Residence In Co-housing	10 8 6
Nuclei familiari in cui vi siano soggetti colpiti da gravi patologie invalidanti, con invalidità pari o superiore al 74% ovvero al 67%, se riconosciuta prima del 12/03/1992	5
Famiglie monogenitoriali con figli minori prive di appoggio familiare o, qualora presente, l'appoggio familiare non sia adeguato all'accoglimento della famiglia	5
Famiglie con presenza di minori a carico prive di appoggio familiare o, qualora presente, l'appoggio familiare non sia adeguato all'accoglimento della famiglia	3

A parità di punteggio, la priorità al momento dell'assegnazione, sempre nel rispetto del rapporto tra i vani dell'unità immobiliare disponibile e i componenti del nucleo, verrà data al nucleo che ha un periodo di permanenza maggiore presso la struttura di accoglienza temporanea.

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000.

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000.

IL DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI – SERVIZI AL CITTADINO

E ALLE IMPRESE

Dott. Giovanni Belfiore

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali n.267 del 18/8/2000.

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI

Dott. Vincenzo Accardo

Per quanto sopra esposto l'assessore Zullo dott. Antonio propone che la Giunta Comunale

DELIBERI

- 1) DI APPROVARE le linee di indirizzo generali per la gestione delle situazioni di emergenza abitativa previste dalla L.R. n.3/2010, come descritte in premessa sotto le lettere:
 - A) Specificazione ulteriore delle situazioni dei soggetti in emergenza abitativa nell'ambito delle singole fattispecie previste dalla normativa regionale
 - B) Indirizzi di carattere procedurale per la gestione della pronta accoglienza
 - C) Modalità di assegnazione degli alloggi edilizia sociale mediante la riserva prevista dall'art. 10 L.R. N. 3/2010 integrate dall'apposita regolamentazione di cui all'allegato A) alla presente deliberazione.
- 2) DI REVOCARE le precedenti deliberazioni della Giunta Comunale n. 8 del 2.2.2011 e n. 12 del 9/2/2011.
- 3) DI STABILIRE che il presente provvedimento in quanto strumento legato ad indicatori oggettivi e soggettivi delle diverse condizioni di bisogno dovrà prevedere articolati momenti di verifica sulla reale efficacia e – se necessario – l'introduzione di opportuni correttivi.
- 4) DI DARE ATTO che le spese conseguenti all'adozione del presente provvedimento trovano copertura sui seguenti capitoli del bilancio 2013:
 - Capitolo Peg 272934 "Spese per emergenza abitativa"
 - Cap. Peg 270835 "Locazione alloggi ERP"